

Camera dei Deputati

Legislatura 11
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00247
 presentata da **SANESE NICOLA** il **06/07/1993** nella seduta numero **211**

Stato iter : **IN CORSO**

Atti abbinati :

Atto **7/00210** abbinato in data **07/07-1993**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
SANTUZ GIORGIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
TARABINI EUGENIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
CIRINO POMICINO PAOLO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
LOMBARDO ANTONINO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
MANNINO CALOGERO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
ZARRO GIOVANNI	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
GRIPPO UGO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
D'ACQUISTO MARIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
RICCIUTI ROMEO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
ROJCH ANGELINO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
GUALCO GIACOMO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
IODICE ANTONIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
MOIOLI VIGANO' MARIA	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
NICOLOSI ROSARIO ANTONINO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993
TABACCI BRUNO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/06/1993

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
SVOLGIMENTO		
IODICE ANTONIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/07/1993
DICHIARAZIONE GOVERNO		

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
TRIGLIA RICCARDO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, MINISTERO DELLE FINANZE	07/07/1993
COFIRMATARIO		
DELFINO TERESIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	07/14/1993

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

INTERLOCUTORIO IL 14/07/1993

PRESENTATO IL 06/07/1993

DISCUSSIONE IL 07/07/1993

ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 07/07/1993

RINVIATO IL 07/07/1993

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ADDIZIONALE DI IMPOSTE, AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE, BILANCI PUBBLICI, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, DEBITI, ENTI LOCALI, FINANZA LOCALE, GESTIONI FUORI BILANCIO, ICI, IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI, IMPOSTE SUGLI IMMOBILI, IRPEF, NETTEZZA URBANA, REGIONI, RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO, TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

L 1992 0421, DL 1992 0504

TESTO ATTO

La V Commissione, premesso che: il Parlamento ha definito il quadro legislativo degli enti locali realizzando riforme di ampia portata attraverso: la ridefinizione dell'ordinamento e delle funzioni delle amministrazioni locali con la legge 8 giugno 1990, n. 142, più recentemente la legge n. 81 del 25 marzo 1993 per l'elezione diretta del sindaco; il riassetto delle norme che regolano la finanza degli enti territoriali con la legge di delega al Governo 23 ottobre 1992, n. 421 e successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; quest'insieme dei provvedimenti hanno posto fine ad una lunga fase di transizione ed incertezza iniziata con il varo della riforma tributaria realizzato con la legge di delega al Governo 8 ottobre 1971, n. 825; il nuovo assetto della finanza locale si differenzia significativamente dal precedente basandosi sui principi dell'autonomia finanziaria attraverso l'attribuzione di risorse proprie nel tentativo di ricreare un più stretto legame tra la decisione di nuove spese e il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per finanziarle. Tutto ciò accresce le responsabilità di Governo, contribuendo ad un mutamento della vita politica del Paese, rispetto ai criteri dell'accentramento che ispiravano la legislazione successiva alla riforma tributaria del 1971; il nuovo assetto normativo determina un nuovo profilo finanziario che valorizzerà particolarmente il ruolo degli amministratori; sono state poste le basi per un rilancio delle esperienze autonomistiche, quale momento di realizzazione e sperimentazione delle risorse umane e finanziarie con una esaltazione del sistema della finanza locale recuperando i principi delle conoscenze e certezza dei dati, delle responsabilità, della solidarietà e della programmazione per un uso razionale delle risorse; le principali innovazioni guardano o ad una maggiore autonomia impositiva con conseguente modifica delle fonti di finanziamento e una più forte riduzione dei trasferimenti dallo Stato; si è realizzata una revisione del metodo di riparto dei trasferimenti caratterizzandosi per i seguenti profili: a) l'avvio di una perequazione degli squilibri connessi con le diverse basi imponibili degli enti locali che opera tra enti omogenei sotto il profilo della dimensione demografica ed è destinata ad assumere rilievo crescente; b) il progressivo superamento dell'attuale criterio di perequazione in base ai fabbisogni di spesa calcolati per categorie degli enti appartenenti alla stessa classe di dimensione demografica e caratterizzati da condizioni socio-economiche e territoriali omogenee; c) per il passaggio da una sistema di finanziamento delle spese di investimento fondato sui contributi agli oneri dei mutui contratti a uno imperniato su contributi determinati in base alla popolazione e alla spesa media pro capite per lavori pubblici sostenuta da ciascun gruppo omogeneo di enti locali. Con il decreto n. 504 si è provveduto a dare attuazione a parte dei contenuti della legge di delega n. 421 e in particolare, in materia di autonomia impositiva, ha disposto secondo le seguenti linee: a) l'istituzione dal 1993 di una imposta comunale immobiliare ICI, il cui presupposto è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'aliquota da applicare su tutti i cespiti deve essere compresa tra il 4 e il 6 per mille del valore di questi ultimi (7 per mille solo nei casi di particolari esigenze di bilancio); contestualmente si è prevista la esclusione dell'applicazione dell'ILOR dei redditi da fabbricati, aree fabbricabili e terreni e la soppressione dell'INVIM dal 1994; b) l'istituzione dal 1993, di imposte provinciali sull'esercizio di alcune funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente prevedendo l'istituzione di un'addizionale sulla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in misura variabile tra l'1 e il 5 per cento) e di una imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (in misura pari alla corrispondente imposta erariale); c) l'attribuzione alle regioni, dal 1993, dell'intera tassa automobilistica, attualmente dovuta in parte all'erario e in parte alle regioni stesse. Tale gettito compenserà i minori i trasferimenti destinati al fondo ordinario regionale; d) a decorrere dal 1994, viene inoltre concessa ai comuni la facoltà di istituire un'addizionale sull'Irpef,

commisurata al gettito relativo all'anno immediatamente precedente, secondo percentuali prestabilite (1 per cento nel 1993, con incrementi progressivi di un punto all'anno fino a un massimo di 4). A decorrere dal 1993, la delega attribuisce alle regioni la componente erariale del gettito della tassa automobilistica. E' istituita, inoltre, in favore di regioni e province, un'imposta sul prezzo netto delle erogazioni di gas e di energia elettrica per usi domestici, l'imposta potrà essere proporzionale o progressiva per scaglioni di consumo. Considerato che in materia di trasferimenti statali, il decreto, oltre a disciplinare le erogazioni agli enti locali per il 1993, ha introdotto un nuovo sistema di contribuzione, che entrerà a regime nel 1994. In particolare, il provvedimento ha previsto: 1) la sostituzione dei precedenti fondi ordinario e perequativo con un fondo ordinario per la finanza locale e un fondo consolidato. Quest'ultimo è costituito da risorse erariali destinate al finanziamento di particolari oneri; 2) l'istituzione di un fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, stabilito annualmente e con riferimento al triennio immediatamente successivo. A questo fondo sono attribuiti tutti gli incrementi annualmente stabiliti, in sede di legge finanziaria, per le risorse correnti spettanti ai comuni e alle province. L'adeguamento dovrà essere coerente con l'andamento della finanza pubblica desumibile dai documenti ufficiali; in particolare saranno presi a riferimento i tassi di crescita della spesa statale previsti nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. La perequazione attiene esclusivamente al gettito delle imposte e delle addizionali, la cui applicazione è obbligatoria e riguarda la componente per la quale non sussiste alcuna forma di discrezionalità da parte dell'ente impositore; 3) l'istituzione di un fondo nazionale ordinario e di un fondo nazionale speciale per gli investimenti. Con riguardo al primo, è prevista l'assegnazione di contributi statali in conto capitale determinati sulla base della popolazione e con riferimento alla spesa media pro capite per i lavori pubblici sostenuta da ciascun gruppo di enti. Il fondo speciale è invece destinato alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali in gravissime condizioni di degrado; rilevato che positivi risultati sono stati raggiunti nel 1992 dove il conto consolidato delle amministrazioni locali ha mostrato una riduzione dell'indebitamento netto passato a 3.600 miliardi rispetto agli 8.600 del 1991, accompagnato da una dinamica più contenuta delle entrate e delle spese che hanno visto una crescita delle prime del 4,3 per cento rispetto al 16,6 per cento del 1991 e le seconde dell'1,8 per cento rispetto al 9,6 per cento del 1991; alla scarsa dinamica delle entrate da trasferimenti ha fatto riscontro un andamento più sostenuto di quelle proprie cresciute nel complesso del 12,4 per cento; impegna il Governo: a) al completamento del processo riformatore del sistema della finanza regionale e locale che non può prescindere da una puntuale conoscenza e da una verifica preventiva dei risultati fin qui ottenuti attraverso i provvedimenti legislativi sopra richiamati in coerenza con gli orientamenti emersi nelle sedi parlamentari in tema di semplificazione fiscale; b) a prevedere adeguati meccanismi di controllo sulla autonomia impositiva degli enti locali come la definizione di standards qualitativi per i servizi prestati relativamente ai trasporti, ai rifiuti solidi, ai servizi sanitari e stabilire uno stretto contatto tra la quantità e la qualità dei servizi prestati e le imposte richieste evitando il pericolo che la maggiore autonomia si risolva in un inasprimento eccessivo della pressione più che nel contenimento e nel controllo della spesa; c) alla urgente disciplina legislativa delle gestioni fuori bilancio prevedendo una revisione complessiva della materia relativa all'indebitamento degli enti locali e regionali; d) a fornire al Parlamento un quadro dettagliato dei flussi finanziari e dei risultati raggiunti con i recenti provvedimenti in materia di finanza locale e regionale, con dati disaggregati rispetto ai singoli tributi, agli enti territoriali e area geografica al fine di consentire le opportune valutazioni prima dell'esame del Documento di Programmazione economico-finanziaria; e) a prevedere una revisione dell'impianto generale dell'autonomia impositiva, visto anche il rilievo che la fiscalità locale assume nei bilanci degli enti locali, attraverso una più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini che usufruiscono dei servizi comunali e razionalizzazione dei tributi esistenti che non

comportino un aumento della pressione tributaria; f) a disciplinare in modo rigoroso la materia dei titoli comunali evitando che si avviino processi di "illusione finanziaria" con una spinta all'indebitamento degli enti locali limitando quindi tale possibilità solo agli enti locali che presentano una situazione finanziaria non deficitaria. (7-00247)